




Ufficio unico intercomunale di Polizia Locale
Corpo di Polizia Intercomunale di
AZZANO SAN PAOLO-COMUN NUOVO-ZANICA

Via Papa Giovanni XXIII, 17 - 24052 AZZANO SAN PAOLO (BG)
Tel. 035/532288 fax 035/4511106
E-mail: silvia.paladini@comuneazzanosanpaolo.gov.it
PEC: polizialocaleazzanosp@pec.it



COMUN NUOVO

ORDINANZA SINDACALE

Nr. 06/2017 Reg. Ord.

Oggetto: Tutela della quiete e della incolumità pubblica per la manifestazione denominata "Notte bianca" che si svolgerà dalle ore 19:00 di Sabato 08 luglio alle ore 2:00 di Domenica 09 luglio 2017

IL SINDACO

PREMESSO che dalle ore 19:00 del giorno 08/07/2017 alle ore 2:00 del 09/07/2017 si svolgerà la manifestazione denominata "Notte Bianca" che richiamerà un considerevole numero di persone le quali affolleranno, anche in orario notturno, le vie del paese;

RICHIAMATE le Circolari della Prefettura di Bergamo rispettivamente prot. 29829 del 29/05/2017 "Eventi della stagione estiva 2017. Misure di Vigilanza" e prot. 35618 del 23/06/2017 "Svolgimento di manifestazioni pubbliche-Profilo di security e di safety", nonché la Circolare del Ministero dell'Interno Nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

PREMESSO che, durante tali manifestazioni si verificano di norma situazioni di abbandono di bottiglie e bicchieri di vetro lungo strade e piazze, fuori dagli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, senza riguardo alcuno per la pulizia dei luoghi e la pubblica incolumità, in contrasto con le norme igieniche e con il decoro urbano;

CONSIDERATO che è necessario tutelare, in via primaria, la quiete pubblica come espressione del diritto alla salute psicofisica, riconosciuta e tutelata dall' art. 32 della Costituzione e di cui il riposo notturno costituisce elemento necessario;

VISTO l'art. 50 del D. lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli per l'igiene e la salute pubblica;

VISTO l'art. 9 della Legge 26/10/1995 n.447, il quale stabilisce che il Sindaco può disporre il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 659 c.p. la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta anche l'assunzione dell'obbligo di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti l'igiene e la tranquillità pubblica;

VISTA la L.R. 10/08/2001 n. 13 art. 8

VISTO l'art. 7 bis del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTA la Legge 24/11/1981, n. 689;

VISTA la L.R. nr. 6 del 02/02/2010, art. 70;


RAVVISATA la necessità di dover provvedere in merito;

ORDINA



Ufficio unico intercomunale di Polizia Locale
Corpo di Polizia Intercomunale di
AZZANO SAN PAOLO-COMUN NUOVO-ZANICA

Via Papa Giovanni XXIII, 17 - 24052 AZZANO SAN PAOLO (BG)
Tel. 035/532288 fax 035/4511106
E-mail: silvia.paladini@comuneazzanosanpaolo.gov.it
PEC: polizialocaleazzanosp@pec.it



per il giorno 08/07/2017 dalle ore 19:00 fino al termine della manifestazione, su tutto il territorio comunale, il rispetto delle disposizioni stabilite nella presente ordinanza:

1. dalle ore **19:00** fino al termine della manifestazione, è vietata la somministrazione nonché la vendita di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro da parte di esercizi su aree private e pubbliche, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e attività similari;
2. dalle ore **19:00** fino al termine della manifestazione, è vietato nei luoghi e spazi pubblici del paese, il consumo di bevande in contenitori di vetro;
3. all'interno degli esercizi pubblici e per gli spazi all'aperto la diffusione della musica, sia dal vivo sia riprodotta è consentita fino alle ore 02:00 con l'obbligo di ridurre gradualmente il volume dalle ore 24:00 e comunque dovrà essere regolata in modo che le emissioni sonore o giochi non causino disturbo alla quiete pubblica.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 70 della L.R. 6/2010 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume.

Alla chiusura delle attività i titolari e i gestori degli esercizi pubblici sono obbligati alla pulizia degli spazi privati e pubblici assegnati.

In caso di accertate violazioni alle prescrizioni di cui sopra saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 7/bis del D. lgs n. 267/00, all'art. 10 della Legge 447/95, all'art. 80 della L.R. nr. 06 del 02/02/2010.

La Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricate all'esecuzione della presente ordinanza.

La pubblicazione della presente avverrà mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Comun Nuovo, 04/07/2017



IL SINDACO
Ivan Moriggi